



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 09-11-2020

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di novembre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune di Penna San Giovanni, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

BUROCCHI STEFANO	SINDACO	P
CARDINALI STEFANIA	VICESINDACO	P
BASCIONI GRAZIANO	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale ERCOLI PASQUALE

Il Presidente Signor BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono stati colpiti a partire dal 24 agosto 2016, da gravi eventi sismici che hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- che i fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane e considerevoli danni alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle attività economiche;

RICHIAMATO l'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), il quale impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

RILEVATO che la norma sanziona le Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre Amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO:

- che con decreto in data 08.05.2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche*", necessarie per l'attuazione dell'articolo 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017;
- che il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi da raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009);
- che la programmazione dei fabbisogni trova il suo sbocco naturale nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

- che, previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le Amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- che in conformità a quanto disposto dall'articolo 88 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis del d.lgs. n. 165/2001, il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- che il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- che il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*", nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 33/2013, contenente "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*", unitamente al conto annuale del personale;

RILEVATO:

- che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale riguardo alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai Cittadini;
- che al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "*dotazione organica*" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- che l'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, ha abrogato la lettera a) all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo della riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- che per gli Enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013;
- che nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli Enti potranno rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in

base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, modificato dall'articolo 1, comma 853, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che innova profondamente il quadro normativo in materia di assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale;

PRESO ATTO:

1- che in data 17 marzo 2020, è stato emanato il relativo decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del D.L. n. 34/2019, che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

2- che in data 11 settembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Circolare datata 13 maggio 2020 del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze, recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto;

RILEVATO che il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 – è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, il quale ai commi 3, 3-bis e 3-septies, dispone quanto segue:

- *“3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020), le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, (del sisma del 2012) e del sisma del 2016, (nonché' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229)), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;*

- *3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.*
- *3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, per il calcolo del valore di soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.*

CONSIDERATO che questo Ente, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 3, del d.lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

VISTO l'articolo 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di

personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

ATTESO che, in ragione delle sopra richiamate disposizioni, sono state assegnate al Comune di Penna San Giovanni da parte dell'USR – Regione Marche – Sisma 2016, 4 (quattro) unità di personale, con le quali sono stati costituiti altrettanti rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato;

RILEVATO che la struttura organizzativa dell'Ente, costituita da n. 4 unità di personale in servizio a tempo indeterminato, è coerente con un Comune con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ma non è funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

CONSIDERATO che le assunzioni a tempo indeterminato che l'Ente intende effettuare ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-septies dell'articolo 57 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi della stabilizzazione di

personale assunto a tempo determinato con le procedure e le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

DATO ATTO, in particolare, che trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de quo";

VISTI i prospetti di modifica al Programma del fabbisogno di personale 2020/2022 per gli adempimenti post-sisma 2016, riportanti il personale in servizio che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 (in Allegato A), e il personale in servizio che non ha ancora maturato i requisiti di legge per la stabilizzazione (in Allegato B);

RILEVATO la spesa prevista per il personale che ha maturato i requisiti di legge per la stabilizzazione è a totale carico del fondo di cui al citato articolo 57, comma 3bis, e dunque, ai sensi del successivo comma 3-septies, non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo trentatré del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;

ATTESO che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane comunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020;

RITENUTO, a fini previsionali, che il piano triennale del fabbisogno del personale costituisce il presupposto logico, giuridico, sostanziale ed essenziale per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al citato comma 3bis dell'articolo 57 del D.L. n. 104/2020, necessario per procedere all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017;

RITENUTO, alla luce di quanto motivato e dedotto, di rideterminare il fabbisogno del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'articolo 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020,

programmando le assunzioni di cui alle Tabelle allegate A e B, riferite al personale assunto ex articolo 50-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha maturato (Allegato A) e che maturerà (Allegato B), i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 dicembre 2019, dichiarata esecutiva, con la quale è stato approvato il Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, alla quale si rimanda nei contenuti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 4 marzo 2020, dichiarata esecutiva, con la quale è stata approvata la modifica al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e al piano occupazionale 2020;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di procedere ad una modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022, funzionale alla stabilizzazione del personale in servizio per gli adempimenti post-sima 2016;

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Penna San Giovanni ha una popolazione di n. 1003 unità (alla data del 31.12.2019), con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'articolo 263, comma 2, del TUEL - come indicato nel DM 10 aprile 2017;
- che per l'anno 2020, in sede di riequilibrio, è stato osservato il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi dell'articolo 1, comma 723, lettera E), della legge n. 208/2015;
- che l'Amministrazione Comunale ha adottato il Piano delle azioni positive di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 198/2016;
- che è stato osservato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti di gestione, e dell'invio alla BDAP, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 2016;
- che non è stato richiesto da parte dei creditori il rilascio della certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008;

VISTO il Documento Unico di Programmazione semplificato 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 04.05.2020, divenuta esecutiva;

VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 04.05.2020, divenuta esecutiva;

VISTO l'articolo 39, commi 1, 19 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Finanziaria 2008*) e successive modifiche, contenente disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge n. 448/2001, in particolare l'articolo 19, comma 8, il quale riguardo la programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO l'articolo 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, come modificato dall'articolo 12 del C.C.N.L. in data 21.05.2018;

VISTO l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in materia di spesa per il personale;

RITENUTO, per quanto rappresentato e nel rispetto delle disposizioni riportate, di procedere alla modifica del piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, riguardo alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

RILEVATO:

- che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'articolo 57 del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126 del 13.10.2020 o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

- che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione che non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;
- che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, renate: “*((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016))*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, contenente disposizioni per il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli riguardo la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Settore proponente, e dal Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si hanno per ripetute e trascritte, e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi a seguito della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, **la modifica al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2021-2022**, funzionale alle stabilizzazioni previste dall'articolo 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020.
3. DI CONFERMARE ogni determinazione assunta nel programma del fabbisogno di personale del triennio 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 30.12.2019.
4. DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante, il prospetto riportante l'indicazione del personale in servizio che ha maturato il requisito per la stabilizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 (in Allegato A), e il restante personale in servizio che non ha maturato il necessario requisito (in Allegato B).
5. DI DARE ATTO che le stabilizzazioni, che rimangono subordinate all'accertamento del finanziamento, saranno effettuate nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro.
6. DI PRECISARE che, qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano, sarà presentato un nuovo piano che definirà il nuovo quadro delle esigenze in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente.
7. DI DARE ATTO che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'articolo 57 del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126 del 13.10.2020 o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.
8. DI DARE ATTO che ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e, pertanto, non occorre

avviare le procedure previste dal predetto articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza.

9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69 del 2009.
10. DI DARE MANDATO all’Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l’attuazione del presente programma assunzioni, e di procedere in conformità a quanto previsto dal comma 3bis dell’articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.
11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
12. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce aggiornamento del DUPS 2020/2022.
13. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame.
14. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Revisore dei conti, per dovuta conoscenza, **dando atto che l’onere della spesa del personale da stabilizzare sarà assunto a carico dello Stato.**
15. DI DEMANDARE al Sindaco - nella veste di legale rappresentante - la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell’istanza prevista dall’articolo 57, comma 3bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel termine ultimo del 12 novembre 2020.
16. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento il programma del fabbisogno, in presenza di esigenze sopravvenute o per il mutamento del quadro normativo di riferimento.

17. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre alla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 09-11-2020.

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 09-11-2020

Il Responsabile del servizio

F.to Ercoli Pasquale

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 09-11-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 del 09-11-2020.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 02.02.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0000819

Reg. n. 52

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.02.2021.

li 02.02.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-11-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 02.02.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
